



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA

e

L'UNIONE LOMBARDA DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 che istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) della Regione Lombardia per assicurare a livello territoriale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni;

DATO ATTO che il Corecom è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è, altresì, organo di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale in materia di comunicazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 9 bis della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 che attribuisce al Corecom competenze e funzioni in materia di tutela della reputazione digitale, prevenzione e contrasto al cyberbullismo ed educazione all'uso responsabile dei mezzi di comunicazione digitale;

VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense";

DATO ATTO che:

- l'Unione Lombarda dei consigli dell'Ordine degli Avvocati è stata istituita, ai sensi dell'art. 29 comma 1), lettera p), della Legge n. 247/2012, fra i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia,

Sondrio e Varese; essa rappresenta i Consigli dell'Ordine suddetti e provvede alla consultazione su temi e problemi di interesse giuridico, anche al fine di promuovere attività di formazione, con funzione anche di interlocuzione con le Regioni, gli enti locali e le Università;

- l'Ordine degli Avvocati di Milano è ente pubblico non economico a carattere associativo al quale la legge demanda importanti funzioni relative all'esercizio della professione legale;

PREMESSO CHE

CORECOM LOMBARDIA:

nell'ambito delle proprie attività istituzionali, anche in virtù della delega ricevuta da AGCOM, è attivo da anni presso le scuole sui temi della educazione dall'uso non consapevole delle tecnologie e delle comunicazioni via web e sui new media.

L'UNIONE LOMBARDA DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

nell'ottica di contribuire a una maggiore diffusione tra i giovani e giovanissimi di una cultura della legalità, hanno già avviato collaborazioni con enti locali e associazioni per sviluppare il progetto "Educazione alla legalità" all'interno delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Milano e della Lombardia; il progetto prevede lo svolgimento di una serie di incontri con gli studenti su alcune delle tematiche di maggiore attualità e allarme sociale, tra cui il disagio giovanile (bullismo e cyber bullismo) e l'uso sicuro di internet e delle nuove tecnologie / rischi e pericoli della rete.

CONSIDERATO CHE

le Parti ritengono di proseguire la collaborazione avviata con l'accordo di collaborazione sottoscritto l'8 aprile 2019 per promuovere comuni azioni positive volte all'educazione alla cittadinanza digitale, alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e all'utilizzo consapevole dei media digitali.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa le parti si impegnano a realizzare progetti di comune interesse - rivolti alle scuole secondarie di primo e secondo grado della Lombardia - sui temi della comunicazione digitale e, in particolare, sui rischi del web, quali ad esempio:

- a) iniziative di sensibilizzazione anche direttamente presso gli istituti scolastici sui rischi derivanti dall'utilizzo incauto delle nuove tecnologie digitali;
- b) ascolto e orientamento su tematiche generali riguardanti gli strumenti di tutela rispetto ai contenuti lesivi presenti nel web;
- c) informazioni di carattere generale sulle modalità di protezione della propria identità digitale;
- d) organizzazione congiunta di convegni o seminari sui temi riguardanti la comunicazione, il cyberbullismo, altre tematiche simili, in particolare in funzione di protezione dell'utenza giovanile;
- e) individuazione e sviluppo di buone prassi da diffondere nelle scuole;
- f) organizzazione di una rete di istituti scolastici quali punti di prossimità in funzione di orientamento e supporto all'utenza sulle tematiche evidenziate.
- g) realizzazione di un servizio di orientamento legale con la funzione di fornire informazioni qualificate, sostenendo e accompagnando gli utenti per gestire eventuali situazioni di difficoltà.

Art. 2

Impegni del Corecom Lombardia

Il Corecom Lombardia si impegna, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, a:

- a) organizzare percorsi di media education negli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado della Lombardia e convegni/seminari sui temi della cittadinanza digitale, dell'uso responsabile delle tecnologie e della disinformazione, del cyberbullismo e, più in generale, delle insidie della Rete, rivolti agli studenti, agli insegnanti e ai genitori;
- b) predisporre il materiale didattico dei corsi e dei seminari;
- c) promuovere iniziative di formazione per gli avvocati che partecipano alle attività promosse in attuazione del presente Protocollo;
- d) dare diffusione, attraverso i propri canali di comunicazione, alle iniziative realizzate in attuazione del presente Protocollo;
- e) monitorare gli esiti delle iniziative realizzate per garantire la verifica *in itinere* ed *ex post* in termini di azioni intraprese e di risultati raggiunti.

Art. 3

Impegni dell'Unione lombarda dei Consigli dell'Ordine degli avvocati e dell'Ordine degli Avvocati di Milano

L'Unione lombarda dei Consigli dell'ordine degli Avvocati e l'Ordine degli Avvocati di Milano si impegnano a individuare tra i propri iscritti all'Albo avvocati disponibili a dedicare tempo e risorse per svolgere le attività previste dal presente Protocollo.

Durante lo svolgimento dei corsi formativi/informativi, l'avvocato individuato dall'Ordine di Milano è tenuto al rigoroso rispetto del Codice Deontologico.

L'attività formativa svolta in attuazione del presente Protocollo viene riconosciuta quale credito formativo ai fini dell'adempimento della formazione continua di cui all'art. 11 della legge n. Legge n. 247/2012.

Art. 4 **Comitato paritetico**

Al fine di monitorare gli interventi realizzati in attuazione dal presente Protocollo e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, è istituito un Comitato paritetico, composto da due rappresentanti per ciascuna delle parti.

Il Comitato ha il compito di individuare e promuovere, con cadenza semestrale, le fasi e le modalità di attuazione del presente Protocollo, nonché di monitorarne i risultati. Il Comitato approva, in relazione agli obiettivi specifici, il piano annuale delle attività.

Alle riunioni del Comitato le Parti possono invitare, di volta in volta, esperti anche esterni, sulla base degli argomenti presenti all'ordine del giorno.

Art. 5 **Tutela dei dati personali**

Lo svolgimento delle attività che costituiscono l'oggetto del presente Protocollo d'intesa può comportare il trattamento di dati personali di terzi da parte di entrambi gli Enti sottoscrittori, secondo le rispettive competenze, escluso in ogni caso il trattamento di categorie particolari di dati (artt. 9 e 10 Reg UE 679/2016).

Le Parti si impegnano a trattare tali dati personali in conformità al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, "RGPD"), al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), e a ogni altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile nell'ordinamento italiano, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

I tre soggetti firmatari sono - ciascuno per quanto di rispettiva competenza - titolari per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo. Ove si rendesse necessario, le parti si impegnano a redigere un accordo interno di contitolarità, ai sensi dell'art. 26, paragrafo 1, del Regolamento (Ue) 2016/679 sulla protezione dei dati (privacy).

Art. 6
Disposizioni finali

Il presente Accordo di collaborazione ha la validità di tre anni dalla data di sottoscrizione.

Le Parti potranno utilizzare i materiali e gli esiti delle attività comuni, anche disgiuntamente, esclusivamente per fini istituzionali, di ricerca scientifica, per pubblicazioni o tesi di laurea, restando espressamente escluso ogni uso per fini commerciali; in ogni caso l'utilizzo di materiali o esiti delle attività comuni dovrà contenere la citazione di tutte le parti.

Dall'attuazione del presente Protocollo non devono, in ogni caso, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Milano, 10 novembre 2021

Avv. Vinicio Nardo

Presidente


Ordine degli Avvocati di Milano



Avv. Marianna Sala

Presidente

CORECOM Lombardia



Avv. Angelo Proserpio

Presidente

Unione Lombarda Ordini Forensi

